ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E AUSILIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Art. 51

Segretari non inquadrati nella carriera direttiva

Il giudizio di cui all'articolo precedente non puo' essere rinnovato e i primi segretari di sezione, i segretari principali di sezione e i segretari capi di sezione che non ottengono l'inquadramento conservano "ad personam" la qualifica acquisita. Gli stessi possono, a seguito di scrutinio, conseguire la promozione alla qualifica superiore prevista dall'attuale ruolo di concetto solo per un numero di posti da determinarsi, di volta in volta, in relazione al numero di concorrenti che partecipano allo scrutinio conseguono la promozione alla qualifica superiore della corrispondente carriera direttiva il presente personale in caso di promozione, consegne la nuova qualifica od personam e non puo' essere destinato ad esercitare le funzioni direttive previste dal presente ordinamento. Nella qualifica iniziale della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono i funzionari che, a norma del precedente comma, conservano ad personam le qualifiche del ruolo di provenienza.

Versione in vigore dal 5 maggio 1964, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato
Estremi	Legge 10 aprile 1964, n. 193
Titolo	VIII — Disposizioni di attuazione e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-del-personale-di-segreteria-e-ausiliario/art-51-segretari-non-inquadrati-nella-carriera-direttiva

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it